



Nn. 1402 e 1030-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GOTOR)

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 2014

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento
e sulla morte di Aldo Moro (n. 1402)

d'iniziativa dei deputati FIORONI, GRASSI, SPERANZA, BRUNETTA, DELLAI,
MIGLIORE, BERSANI, BINDI, CESA, FITTO, Giorgia MELONI, Gianluca PINI,
PISICCHIO, TABACCI, Luciano AGOSTINI, ARLOTTI, BELLANOVA,
BENAMATI, BOLOGNESI, BORGHI, CAPODICASA, CAPONE, CARBONE,
CARDINALE, CARELLA, CARRA, CARRESCIA, CASATI, CASELLATO,
CASTRICONE, CECCONI, COVELLO, CRIVELLARI, DE MARIA, DECARO,
Marco DI MAIO, D'INCECCO, DISTASO, ERMINI, FAMIGLIETTI,
FITZGERALD NISSOLI, Cinzia Maria FONTANA, FOSSATI, Carlo GALLI,
GASBARRA, GELLI, GHIZZONI, GIACOMELLI, GIGLI, GINOBLE,
GIULIETTI, Lorenzo GUERINI, GULLO, LACQUANITI, LENZI, LODOLINI,
LOTTI, MADIA, MAGORNO, MALPEZZI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANO,
MARTELLA, MARZANO, MELILLI, MIOTTO, MORANI, MORETTI, MURA,
OLIVERIO, ORFINI, PES, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, PIEPOLI, RACITI,
RAMPPELLI, RICHETTI, RIGONI, ROSATO, ROTTA, RUBINATO, RUGHETTI,
SANGA, SCANU, TULLO, VALIANTE, VENITTELLI, VENTRICELLI,
VILLECCO CALIPARI, ZARDINI e ZOGGIA

(V. Stampato Camera n. 1843)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 marzo 2014

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro (n. 1030)

d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, GOTOR, COLUCCI, FATTORINI, GASPARRI, BARANI, CORSINI, Giovanni MAURO e Mario MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2013

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1402

NONCHÉ SULLA

PETIZIONE

del signor Salvatore Acanfora (n. 564)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013

INDICE

| | | |
|---|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 4 |
| Parere della 5 ^a Commissione permanente | » | 7 |
| Disegni di legge: | | |
| - n. 1402, approvato dalla Camera dei deputati | » | 8 |
| - n. 1030, d'iniziativa dei senatori Compagna ed altri | » | 11 |
| Petizione (n. 564) | » | 14 |

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione di una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sull'uccisione di Aldo Moro è un atto significativo e qualificante che permetterà di integrare il lavoro di precedenti Commissioni d'inchiesta alla luce della nuova normativa sul segreto e sulle procedure di declassificazione e delle recenti disponibilità archivistiche offerte soprattutto dai Paesi dell'Europa orientale. Dal punto di vista istituzionale ci siamo impegnati come Senato affinché l'iniziativa avesse un carattere bicamerale e si occupasse di approfondire sia il tema delle omissioni e delle negligenze interne sia quello delle ingerenze straniere che hanno caratterizzato quei tragici giorni. Questo disegno di legge non vuole costituire un'azione contro qualcuno, ma rappresenta un dovere politico e civile che avvertiamo nei riguardi della comunità nazionale che ancora ci chiede di approfondire le nostre conoscenze su una questione che ha segnato così tragicamente la storia della Repubblica italiana e ne ha condizionato gli sviluppi futuri.

Il testo ora all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. La Commissione affari costituzionali, infatti, non vi ha apportato modifiche durante l'esame in sede referente. È prevista l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. L'articolo 1 attribuisce alla Commissione il compito di accertare sia nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta che si sono occupate della strage di Via Fani, del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro, sia eventuali responsabilità su

tali fatti riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute. Ai sensi dell'articolo 2, i lavori della Commissione devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione con la presentazione di una relazione sulle risultanze delle indagini ed eventualmente di relazioni di minoranza. L'articolo 3 prevede che la Commissione sia composta da trenta senatori e trenta deputati, scelti dai rispettivi Presidenti in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione è convocata entro dieci giorni dalla nomina dei componenti per la costituzione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari ed eletto a scrutinio segreto. Il presidente deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, altrimenti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede come per il presidente. Tale procedura trova applicazione anche nel caso di elezioni suppletive. L'articolo 4 prevede l'applicazione degli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale per le audizioni a testimonianza che

si svolgono davanti alla Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. In tema di segreto, viene estesa alla Commissione la disciplina sul segreto professionale (articolo 200 del codice di procedura penale) e bancario. Per quanto riguarda il segreto di Stato, si prevede l'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, che dispone, tra l'altro, l'inopponibilità del segreto di Stato per fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale. È esclusa l'opponibilità del segreto d'ufficio (articolo 201 del codice di procedura penale) per i fatti rientranti nei compiti della Commissione. Infine, è fatta salva l'opponibilità del segreto fra difensore e parte processuale, precisando – con il richiamo dell'articolo 203 del codice di procedura penale – che il personale dipendente dai Servizi di sicurezza non è tenuto a rivelare alla Commissione i nomi dei propri informatori. L'articolo 5 richiama quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. A questo riguardo, la proposta di legge introduce una limitazione a questi poteri. Analogamente a quanto previsto dalle leggi istitutive delle Commissioni d'inchiesta «antimafia» a partire dal 2006, si precisa che la Commissione non può adottare provvedimenti con riguardo alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. La norma richiamata prevede che il giudice possa ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Il giudice può,

inoltre, condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. I commi da 3 a 8 dell'articolo 5 recano la disciplina della richiesta di atti e documenti. Con riferimento alla trasmissione di atti e documenti da parte dell'autorità giudiziaria è prevista la possibilità di ottenere tali atti dall'autorità giudiziaria anche in deroga all'obbligo del segreto delle indagini preliminari (articolo 329 del codice di procedura penale). L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti soltanto per ragioni di natura istruttoria, emettendo un decreto motivato che ha efficacia per sei mesi e che può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto. Si precisa che il decreto perde la propria efficacia e non può essere rinnovato, una volta che siano chiuse le indagini preliminari. È inoltre previsto il potere della Commissione di stabilire gli atti e i documenti che non dovranno essere divulgati, fermo restando che la Commissione garantisce la segretezza degli atti eventualmente coperti da segreto. Per quanto riguarda gli atti assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte di altre commissioni di inchiesta, il segreto non può essere opposto alla Commissione. Viene previsto come di consueto il vincolo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, che punisce la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio con la reclusione da sei mesi a tre anni (articolo 6). Inoltre, si demanda ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione (arti-

colo 7, comma 1), che può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7, comma 5, è pari a 17.500 euro per l'anno 2014, a 35.000 euro per l'anno 2015 e a 17.500 euro per l'anno 2016, posta a carico, in parti uguali, dei bilanci interni della Camera e del Senato. L'articolo 8 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'opinione pubblica italiana ha bisogno di una verità storica finalmente credibile anche per diradare la nebbia delle tante dietrologie che hanno accompagnato il caso Moro e, più in generale, la storia del terrorismo in Italia dalla strage di Piazza Fontana del 1969 sino alla metà degli anni Ottanta. Lavorare a quest'obiettivo, come storico che ha studiato

l'argomento e come senatore della Repubblica, credo che sia uno dei migliori servizi che insieme possiamo fare per rafforzare la credibilità delle nostre istituzioni. È un omaggio estremo che dobbiamo alla nobile figura di Aldo Moro, che in una delle sue ultime lettere dalla prigionia, con parole che ancora ci ammoniscono, scriveva: «Perché la verità, cari amici, è più grande di qualsiasi tornaconto. Datemi da una parte milioni di voti e toglietemi dall'altra parte un atomo di verità, ed io sarò comunque perdente». Con questa sensibilità e chiarezza di obiettivi dobbiamo accostarci ai lavori di questa Commissione che dovranno essere efficaci e ispirati a principi di serietà e autonomia perché, di nuovo con le parole di Aldo Moro: «La verità è sempre illuminante. Ci aiuta a essere coraggiosi».

GOTOR, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: SANGALLI)

2 aprile 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare:

a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;

b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

Art. 2.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.

2. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta al Parlamento, entro i quindici giorni successivi, un documento sull'attività svolta.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da trenta senatori e da trenta deputati, scelti rispettiva-

mente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in

materia attinente alle finalità della presente legge.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 4 e 8.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o

documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali

e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari ad euro 17.500 per l'anno 2014, ad euro 35.000 per l'anno 2015 e ad euro 17.500 per l'anno 2016, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1030

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COMPAGNA ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di indagare sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione».

2. Compito principale della Commissione è di accertare:

a) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, sul terrorismo in Italia e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi;

b) i nuovi elementi, informazioni e documenti consultabili presso archivi nazionali ed esteri, oggi disponibili rispetto al passato;

c) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera *a)* riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominate o a persone ad esse appartenenti o appartenute.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione della Commissione e funzionamento)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato per il quale si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, né il segreto d'ufficio. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto professionale o quello bancario. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

4. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare,

con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2, si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PETIZIONE N. 564

PRESENTATA DAL SIGNOR SALVATORE ACANFORA

Chiede l'istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta sul caso Moro.

